DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1972

relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/234, 244, 245 — Cimbel)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(72/474/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 3 e 5,

vista la notificazione su formulario B presentata alla Commissione il 31 ottobre 1962 conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17 in merito ai seguenti accordi:

— « Convention générale cimentière de 1948 »,

— « Accord C.P.A./C.M. del 1948 »,

— « Organisation de la distribution des ciments en Belgique », (Condizioni per l'ammissione dei commercianti e dei produttori di manufatti di calcestruzzo),

— Statuto di « La Cimenterie Belge — Cimbel S.A. »,

visto il nuovo testo delle condizioni di acquisizione della qualifica di commerciante riconosciuto e di produttore riconosciuto di manufatti di calcestruzzo del 1° febbraio 1965, presentato il 30 giugno 1966, ed il complemento alla notificazione del 30 gennaio 1967 relativo alle condizioni di acquisizione della qualifica di centrale di malte cementizie riconosciuta, del « Code de bonne pratique » applicabile a questo tipo d'impresa, così come delle condizioni di acquisizione della qualifica di produttore riconosciuto di amianto cemento e di impresa di costruzione riconosciuta,

vista la sintesi della « Convention générale cimentière » et dell'Accord C.P.A./C.M. realizzata nella « Coordination 1966 » e presentata il 13 luglio 1967,

sentite le imprese interessate a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e conformemente alle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE [2],

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, sentito a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il 26 luglio 1972,

I

1. considerando che il 15 giugno 1948, dopo la scadenza di un certo numero di accordi che regolamentavano il mercato (quote per il mercato interno ed estero, prezzi e condizioni di vendita uniformi, cassa di compensazione e regolamentazioni relative all'incremento ed al trasferimento di capacità di produzione), l'industria belga del cemento, da lungo tempo cartellizzata, ha riorganizzato i suoi legami interni esistenti con la « Convention Générale cimentière 1948 » e con il complementare « Accord C.P.A./C.M. 1948 » concernente soprattutto il cemento metallurgico; che questi due accordi sono entrati in vigore il 1° luglio 1948 e sono stati notificati alla Commissione il 31 ottobre 1962 unitamente alle modifiche apportate a tutto il 1958; che in un primo tempo essi sarebbero dovuti restare in vigore fino al 31 dicembre 1963, ma che dal principio del 1964 la loro durata fu prorogata a tempo indeterminato, dato che nessuno dei partecipanti aveva fatto uso della facoltà di recesso contrattualmente prevista;

considerando che la « Coordination 1966 » nella quale i due accordi sono stati successivamente fusi prevede che la convenzione non possa essere rescissa prima del 31 dicembre 1978; che se per tale data alcun consociato l'abbia denunciata, essa resterà in vigore a tempo indeterminato; che ogni consociato ha tuttavia la facoltà di denunciarla alla fine di ogni semestre mediante preavviso di 90 giorni;

2. considerando che, mentre alla data della notificazione l'intesa riuniva ancora 19 partecipanti, il numero di questi ora è limitato alle nove imprese seguenti:

1. S.A. Cimenteries C.B.R. Cementbedrijven N.V., Bruxelles
2. S.A. Ciments d'Obourg, Obourg
3. S.A. Ciments de Thieu, Thieu
4. S.A. Ciments Portland Liégeois, Haccourt
5. S.A. Ciments de Visé, Bruxelles,
6. S.A. Compagnie des ciments belges, Gaurain-Ramecroix

---

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

7. S.A. Ciments Portland J. van den Heuvel, Hemiksem
8. S.A. Sté generale des ciments Portland de l'Escaut, Antoing
9. S.A. Carrières et cimenteries Lemay, Vaulx

considerando che la S.A. Van den Heuvel aveva già sospeso la sua produzione di cemento prima della notificazione degli accordi alla Commissione, che la quota ad essa assegnata è utilizzata da un'altra consociata sulla base di un accordo particolare;

3. considerando che gli otto produttori che attualmente partecipano ancora attivamente alla « Coordination 1966 » sono uniti non solo dalle disposizioni dell'intesa ma anche dai legami derivanti dal diritto societario e da beni personali; che esistono essenzialmente tre grandi gruppi:

a) Il gruppo C.B.R. il quale, essendo il gruppo belga più importante, dispone di una quota di oltre il 40% e possiede in tre località del Belgio centri di produzione dotati di forni che, come quelli di Lixhe presso Maastricht, nelle immediate vicinanze della frontiera olandese, sono tra i più importanti del mondo. Prescindendo dalle partecipazioni di minoranza nella Ciments de Visé (9,3%) e nella impresa Cimescaut, il gruppo C.B.R. detiene il 68% del capitale del maggiore produttore olandese, la N.V. Eerste Nederlandse-Ciment-Industrie (ENCI), di Maastricht, che a sua volta detiene il 50% del capitale dei due altri produttori olandesi di cemento, Cemij e Rozenburg.

b) Il gruppo Ciments d'Obourg, di proprietà svizzera, che detiene il 76% delle azioni della Ciments de Thieu e controlla, tramite una società finanziaria (Financim), le società Ciments Portland liégeois e Ciments de Visé. Come il gruppo C.B.R., anche Obourg ha provveduto all'impianto, nella propria sede centrale situata nella zona meridionale del Belgio, di forni che sono tra i più importanti del mondo. Con un forno che ha oltre 200 metri di lunghezza, 7 m di diametro ed una capacità giornaliera di 3 000 t, il gruppo Obourg possiede attualmente uno dei più importanti impianti di produzione di clinker in Europa. I suoi impianti di frantumazione, ultimamente terminati, sono i più importanti del mondo.

c) Un terzo gruppo belga è rappresentato infine dalla Compagnie des Ciments Belges (C.C.B.), che detiene una partecipazione di minoranza nella Cimescaut ed ha stipulato con la Van den Heuvel, il 6 gennaio 1964, una convenzione che le assicura il 100% dei diritti di fornitura della Van den Heuvel. La C.C.B. detiene una partecipazione di minoranza del 25% nella sovrammenzionata Financim, dalla quale dipendono le imprese Ciments Portland liégeois e Ciments de Visé. Ultimamente, anche nel gruppo C.C.B. sono entrati in funzione moderni forni di cottura, uno dei quali ha una capacità gionaliera di 2 000 t.;

considerando che sul piano personale sussistono legami non solo in seno ai consigli di amministrazione dei tre gruppi predetti, ma anche tra i gruppi stessi;

considerando che, oltre ai suddetti legami di natura finanziaria e personale, sussistono tra le consociate, indipendentemente dalle obbligazioni che loro incombono in virtù degli accordi notificati, due altre forme di cooperazione:

Assieme alle società Ciments Portland liégeois e Ciments Visé, controllate dal gruppo Obourg, l'impresa C.B.R. gestisce a Haccourt presso Maastricht, nelle vicinanze del confine olandese, un moderno cementificio — Ciments Portland Liégeois — al cui esercizio partecipano la C.B.R. e la Ciments Portland liégeois con il 37,5% e la Ciments de Visé con il 25%. La produzione di questa impresa viene collocata attraverso un ufficio comune di vendita, il « Bureau de Vente H.V.C. ».

I due maggiori produttori belgi — C.B.R. e Ciments d'Obourg — hanno da circa quattro anni rapporti reciproci di cooperazione in una filiale comune, la S.A. Inter-Béton, di cui detengono rispettivamente il 50% del capitale. Si tratta in questo caso del raggruppamento delle centrali di malte di cemento finora gestite separatamente dalle due imprese. La S.A. Inter-Béton dispone attualmente di 38 centrali di questo genere e di circa 400 autobetoniere;

4. considerando che anche per gli accordi del 1948 l'esecuzione e il controllo vennero demandati ad una società per azioni, la S.A. La Cimentiere Belge — in sigla Cimbel — costituita il 13 ottobre 1948 conformemente agli articoli 14 e seguenti della « Convention générale cimentière de 1948 »; che Cimbel ha sede a Bruxelles e dal 1948 esercita senza variazioni i poteri ad essa conferiti; che le consociate devono provvedere alle spese materiali e per il personale della Cimbel in proporzione ai quantitativi venduti nell'ambito delle loro quote; che i produttori attualmente partecipanti agli accordi sono tutti azionisti della Cimbel; che le loro rispettive partecipazione azionarie corrispondono all'incirca alle quote stabilite dagli accordi;

considerando che la società ha per oggetto di organizzare la produzione e la distribuzione del cemento conformemente agli interessi del settore, di regolare i rapporti con le industrie collegate e con i concorrenti all'interno del paese e all'estero e di provvedere alla conclusione e all'esecuzione di convenzioni nazionali e internazionali;

considerando che l'amministrazione e la rappresentanza nei confronti dei terzi sono attribuite ad un consiglio di amministrazione costituito di almeno sette membri; che il consiglio è eletto dall'assemblea generale dei produttori consociati per la durata di un anno e che sceglie fra i propri membri il presidente e il vicepresidente; che si riunisce ogniqualvolta ne risulti la necessità;

considerando che per semplificare la gestione il consiglio di amministrazione ha fatto uso della facoltà di delegazione conferitagli dallo statuto e delle disposizioni della convenzione e che ha affidato gran parte degli affari di ordinaria amministrazione a tre comitati autonomi: il comitato di direzione, il comitato commerciale A e il comitato commerciale B;

che per quanto riguarda i due comitati di gran lunga più importanti, vale a dire il comitato di direzione, al quale è affidata la gestione generale ivi compreso il potere di impartire direttive agli altri due comitati, ed il comitato commerciale A, al quale è affidata la politica dei prezzi e delle vendite per il Belgio e l'Europa occidentale (1), il paragrafo 2 dell'articolo 17 della convenzione dispone che in ciascuno di essi siedano, con diritto di voto, un rappresentante della C.B.R., d'Obourg, dalle C.C.B., di Cimescaut e di Lemay (nel comitato commerciale A ha inoltre diritto di voto anche un rappresentante della Liégeois), che le decisioni dei comitati sono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità, decide il voto del presidente;

considerando che l'organo supremo della Cimbel è l'assemblea generale degli azionisti; ch'essa è convocata regolarmente una volta all'anno e, per il resto, soltanto in circostanze particolari; che le delibere dell'assemblea generale, che sono valide se sono presenti tanti membri che rappresentino il 75% del capitale azionario, sono adottate in generale a maggioranza semplice; che l'articolo 26 dello statuto e gli articoli 14 e 15 del testo della convenzione attualmente in vigore prevedono tuttavia determinati casi nei quali per una delibera è richiesta una maggioranza qualificata del 75% o l'unanimità dei votanti; che, per esempio, le deroghe alla regolamentazione fissata in materia di quote richiedono l'unanimità, come le eventuali modifiche al regime di compensazione dei ricavi; che per le deroghe alle disposizioni relative alle forniture a condizioni speciali e sulla cessione di impianti di produzione è invece sufficiente una maggioranza del 75%; che identica maggioranza è necessaria per la conclusione di accordi internazionali da parte della Cimbel; che a norma dell'articolo 26 dello statuto, l'impianto di industrie interamente nuove in Belgio o all'estero è possibile solo all'unanimità;

considerando che la Cimbel è autorizzata dalle consociate a vigilare sull'esecuzione degli accordi; che per consentirle di adempiere ad un'obbligazione sia in nome proprio, sia in rappresentanza degli altri produttori, le consociate hanno assunto nei suoi confronti le stesse obbligazioni che hanno stipulato nei loro rapporti reciproci;

5. considerando che ad eccezione della calce naturale e di scoria e del cemento naturale, che praticamente non viene più usato, l'attuale regolamentazione riguarda tutti i legami idraulici che in un tempo di indurimento determinato sopportano una pressione di almeno 180 kg/cm²; che la « Coordination 1966 » ha quindi per oggetto non solo i cementi Portland correnti e i cementi di altoforno ma anche cementi speciali; che il clinker (prodotto intermedio del cemento) è trattato nel quadro della convenzione alla stregua di cemento macinato;

6. considerando che, nella « Coordination 1966 » il nucleo principale degli accordi consiste in una regolamentazione in materia di quote, prezzi e conguaglio dei ricavi; che detti accordi contengono poi numerose disposizioni che servono a completare e garantire detti obiettivi principali; che varie obbligazioni particolarmente rigorose, previste dai precedenti accordi, furono abolite o mitigate già dalla « Coordination 1966 »; che la nuova versione di quest'ultima, del 27 ottobre 1971, notificata alla Commissione alla fine del 1971, presenta ulteriori modificazioni, in particolare una limitazione dell'intesa in materia di prezzi;

considerando che la versione della convenzione attualmente in vigore prevede in particolare le seguenti disposizioni:

a) *Ripartizione del mercato:* le parti contraenti hanno suddiviso il mondo in due mercati per ciascuno dei quali hanno fissato quote di forniture espresse in percentuali (articolo 12 della « Coordination 1966 ». Il mercato di gran lunga più importante è il mercato A che comprende, oltre al Belgio e alla Svizzera, tutti i paesi del mercato comune. Il mercato B interessa tutti gli altri paesi e in particolare le esportazioni verso l'oltremare. Quantitativamente esso rappresenta meno del 10% del totale delle vendite.

I rispettivi diritti di fornitura sono calcolati in funzione delle forniture globali di tutte le consociate sui mercati in questione. Essi hanno avuto per base inizialmente le vendite e le capacità produttive del 1934. A seguito di fusioni e di liquidazioni, e anche di puri e semplici trasferimenti di quote, il rapporto delle percentuali di fornitura si è tuttavia variamente modificato. Secondo il contenuto della notificazione, tale rapporto presenta ora la seguente configurazione:

	Mercato A	*Mercato B*
C.B.R.	45,125	44,482
Ciments d'Obourg	25,510	23,900
Ciments de Thieu	5,565	5,715
Ciments Portland Liégeois	4,310	4,396
Ciments de Visé	2,873	2,913
C. C. B.	9,560	11,194
Van den Heuvel	2,206	2,291
Cimescaut	3,477	3,645
Lemay	1,374	1,445
	100,000	100,000

(1) Per i dettagli vedasi punto 6 b) e c).

Come già osservato, le percentuali di fornitura riportate nella predetta tabella non si applicano solamente al mercato belga ma a tutti i mercati retti dalla convenzione, incluse le cosiddette forniture a condizioni speciali; è in tal modo che le percentuali relative al mercato A costituiscono ugualmente la chiave di ripartizione per mezzo della quale il contingente del consumo globale olandese attribuito all'industria belga del cemento nel quadro dell'abrogato Noordwijks-Cement-Accoord, oggi sostituito dal Cementregeling voor Nederland C.R.N. 1971 (1), è ripartito fra le consociate belghe.

Le percentuali di fornitura possono essere cedute; esse costituiscono non soltanto il diritto ma anche l'obbligo di fornire cemento nei limiti delle quote. Anche se la regolamentazione esplicita a tal riguardo, prevista all'articolo 12 della « Coordination », è stata poi abrogata, le parti contraenti continuano a rispettarla. Il conguaglio degli esuberi e residui inutilizzati di quote è regolato nel modo seguente (articolo 25 Coordination 1966):

Le parti contraenti devono comunicare alla Cimbel tutte le loro forniture di cemento e di clinker e da questa ricevono ogni quindici giorni, sulla base dei dati forniti, una distinta dalla quale risultano, separatamente per i mercati A e B, gli eventuali esuberi o residui inutilizzati di quote.

L'obbligo di cedere gli ordinativi ad un altro produttore, nel caso di superamento della quota, sussiste solo per ordinativi relativi al mercato B. Per restare sin dall'inizio nei limiti delle percentuali di forniture fissate, gli interessati hanno tuttavia facoltà di cedere in ogni momento degli ordinativi ad un altro produttore. In pratica si è fatto spesso ricorso a tale facoltà. Al cedente deve essere in tal caso pagato un premio, il cui ammontare è stabilito dal comitato commerciale competente (per il 1964 tale premio risultava, secondo il Tableau « Adm. 65/843 », pari a 3 FB/t).

Per il conguaglio degli esuberi e dei residui inutilizzati di quota valgono inoltre le seguenti disposizioni:

Al termine di ogni esercizio, gli esuberi ed i residui inutilizzati sono riportati sul periodo successivo diminuendo od aumentando il contingente di detto periodo nella misura massima del 5% (2) del contingente dell'anno precedente per il mercato A e del 10% per il mercato B. Per gli esuberi che superano le suddette percentuali di riporto sono previste ammende il cui ammontare è fissato annualmente dal comitato di direzione, e che risulteranno più o meno elevate a seconda che lo scarto non più cedibile superi o meno il 5%. I residui inutilizzati, che non sono riportabili in applicazione delle regole precitate, vengono indennizzati al tasso previsto per la penalizzazione degli esuberi, ma per quanto concerne solamente il mercato A, a concorrenza massima del 5% della quota di fornitura dell'anno precedente.

La mancate forniture dovute a deficiente capacità di fornitura di un produttore non danno luogo ad alcun indennizzo, tranne nei casi di scioperi e di serrata.

Se il riporto degli esuberi e dei residui inutilizzati non permette di raggiungere un equilibrio all'interno delle quote, la Cimbel provvede ad eliminare le differenze ripartendoli nuovamente secondo i quantitativi totali di cemento forniti sui mercati A e B.

b) *Prezzi uniformi:* le parti contraenti erano tenute a praticare ed esigere solo i prezzi stabiliti dai comitati commerciali A e B sotto l'autorità del comitato di direzione. Secondo la versione attualmente in vigore dell'articolo 17 B 3 della « Coordination 1966 », il comitato A non è più autorizzato a fissare prezzi di vendita uniformi per i rimanenti paesi del mercato comune. Esso rimane tuttavia competente per lo studio delle questioni commerciali ed economiche connesse con la commercializzazione dei cementi su questi mercati e provvede altresì all'informazione dei consociati.

I prezzi di vendita del produttore, fissati per il Belgio dal comitato A di concerto con il governo belga, s'intendono franco destino se la spedizione si effettua per nave o ferrovia. Prezzi franco fabbrica sono previsti solo per il cemento in sacchi ritirato a mezzo autotrasporti.

Il prezzo base del cemento Portland normale in sacchi, per un quantitativo minimo di 251 tonnellate spedite via nave è di 765 FB/t, ai quali vanno aggiunti 77,50 o 93,50 FB/t per l'imballaggio; per il cemento alla rinfusa tali prezzi sono maggiorati di 8 FB/t (3).

I prezzi del cemento metallurgico e di altoforno sono ridotti rispettivamente di 10 FB/t e 40 FB/t, quelli del cemento ad alta resistenza e del cemento a presa rapida sono maggiorati di 50 FB/t e di 140 FB/t rispettivamente.

Il prezzo base di 665 FB/t, fissato dal comitato A è rimasto invariato dal primo gennaio 1958 fino alla metà del 1969. Esso ha poi subito aumenti alle seguenti date: 16 luglio 1969, 8 luglio 1970, 27 ottobre 1970, 25 gennaio 1972 e 16 marzo 1972.

(1) La compatibilità del C.R.N. 1971 con l'articolo 85 del trattato CEE è oggetto di un'altra procedura in corso davanti alla Commissione.

(2) È prevista un 'eccezione (nella misura del 10% massimo) per le due parti contraenti meno importanti, le imprese Cimesaut e Lemay.

(3) Le vendite di cemento alla rinfusa rappresentano attualmente in Belgio il 63% circa delle vendite totali.

I suddetti prezzi sono applicabili solo nei confronti di tre determinate categorie di acquirenti belgi, vale a dire:

— circa 1 000 commercianti belgi di materiale da costruzione riconosciuti dalla Cimbel mediante una procedura speciale,

— da 500 a 600 produttori belgi di manufatti di calcestruzzo (producteurs d'agglomérés à base de ciment), riconosciuti dalla Cimbel con procedura analoga,

— circa 100 centrali belghe di malte cementizie, riconosciute dalla Cimbel con una procedura speciale.

I requisiti che questi acquirenti devono possedere per ottenere il riconoscimento (oggetto della notificazione n. IV/243), verranno trattati in seguito ai punti 7 — 9. È sufficiente constatare in questa sede che per i cosiddetti « particuliers », vale a dire per gli acquirenti che non fanno parte di una delle tre categorie di cui sopra, né rientrano tra le eccezioni che verranno successivamente trattate, i prezzi del listino stabilito dal comitato commerciale A per il Belgio subiscono una maggiorazione di 50 FB/t.

Le miniere di carbone belghe, lo Stato belga, le province e i comuni devono pagare un prezzo leggermente superiore a quello delle tre summenzionate categorie di acquirenti, ma inferiore a quello dei « particuliers », vale a dire solo 10 FB in più per tonnellata. Per quanto riguarda le imprese di costruzione « private », vale a dire quelle che in generale non beneficiano di ordinativi dello Stato, i prezzi menzionati nei listini sono maggiorati di 30 FB/t. Neppure alle cosiddette « entreprises pubbliques » vengono concessi i prezzi praticati per le suddette tre categorie; esse beneficiano tuttavia, sui prezzi applicabili ai « particuliers », vale a dire sui prezzi maggiorati di 50 FB/t rispetto a quelli indicati nel listino, di sconti che vanno da 20 a 45 FB a seconda del quantitativo di cemento necessario per un determinato appalto pubblico di costruzione. Gli sconti sono concessi da tutte le parti contraenti indipendentemente dalle quantità acquistate e dal consociato presso il quale l'« entrepreneur public » si rifornisce del cemento necessario per il pubblico appalto di costruzione.

c) *Condizioni di vendita uniformi*:
Oltre alle disposizioni relative ai prezzi, i comitati commerciali potevano fissare per i mercati oggetto dell'intesa anche il contenuto delle condizioni generali di vendita e di consegna.

Nell'area del mercato comune, il comitato commerciale A ha stabilito solo per il Belgio disposizioni in merito al contenuto delle condizioni generali di vendita e di consegna. Secondo la versione attualmente in vigore dell'articolo 17 B 3 della Coordination 1966, il comitato commerciale A non ha più la facoltà di fissare condizioni di vendita e di consegna per i restanti paesi del mercato comune.

Per il mercato belga, il comitato commerciale A si è limitato all'elaborazione di direttive. Le parti contraenti sono libere di inserire, nelle loro condizioni generali di vendita e di consegna, clausole complementari accanto a quelle decise di comune accordo.

Dal contenuto della risposta alla lettera degli addebiti della Commissione si evince che le condizioni obbligatorie con le parti contraenti sono attualmente le seguenti:

— le spese di scarico, nel caso di spedizione a mezzo nave, di cemento alla rinfusa;

— termini di pagamento: termine uniforme di 30 giorni, con decorrenza dal 15 o dall'ultimo giorno di ogni mese;

— interessi di mora: se non viene rispettato il regolare termine di pagamento di 30 giorni, vengono computati interessi di mora del 6 %;

L'accordo contiene poi disposizioni che riguardano gli argomenti seguenti e che hanno un semplice carattere di raccomandazione:

— le modalità di fornitura del cemento,

— le spese accessorie nel caso di spedizioni per nave e per ferrovia,

— i costi supplementari in caso di spedizioni a mezzo di autocarri cisterna,

— i risultati della pesatura,

— tolleranza sul peso,

— i rischi inerenti al trasporto (risques et périls),

— assicurazioni,

— IVA.

Le condizioni speciali stabilite dalla Cimbel nei confronti di altre categorie di acquirenti sono trattate nei seguenti punti 7 e 9.

d) *Compensazione dei ricavi:* Per le forniture di cemento effettuate dalle parti contraenti sui mercati A e B ha luogo una volta all'anno una compensazione dei ricavi sulla base delle comunicazioni che ogni consociato è tenuto a fare alla Cimbel. La compensazione è effettuata dai comitati commerciali, distintamente per i mercati A e B, secondo i seguenti criteri (articolo 26 Coordination 1966):

Mercato A: Per le spedizioni in Belgio e nei paesi del mercato A, i prezzi da ritenere ai fini della compensazione sono rispettivamente, per una tonnellata di cemento Portland normale spedito a mezzo nave, il prezzo franco destino autorizzato dal Ministero belga degli affari economici, oppure stimato dalla Cimbel sulla base di rilevazioni di

mercato, fermo restando che per le esportazioni si prende in considerazione soltanto il prezzo franco frontiera. I prezzi medi fittizi così calcolati — che, in quanto si basano unicamente sulle spedizioni a mezzo nave, risultano inferiori ai ricavi medi delle vendite — vengono corretti secondo determinati criteri in relazione alle differenze di prezzo degli imballaggi ed alle imposte, se queste ultime sono a carico del produttore. Moltiplicando i quantitativi di cemento effettivamente spediti dai singoli produttori in ciascuno dei paesi del mercato A per il prezzo medio fittizio per il paese di destinazione considerato, si ottiene per ciascuna delle parti contraenti un ricavo globale fittizio che viene addebitato alla detta contraente.

La somma di questi ricavi globali fittizi viene ripartita tra i produttori in proporzione alla loro quota — parte nel totale delle forniture considerate e portata a credito delle varie parti contraenti, indipendentemente del fatto che esse abbiano o meno operato durante il periodo considerato sul mercato interno o sui mercati di esportazione e qualunque sia l'entità di tali operazioni. Le differenze risultanti tra i conti debitori ed i conti creditori devono essere rimborsate entro 30 giorni dalla notifica del calcolo della compensazione dei ricavi.

Mercato B: Per la compensazione dei ricavi per le forniture sul mercato B si seguono sostanzialmente le regole che si applicano per il mercato A, con la sola deroga laddove il prezzo medio del cemento Portland semplice per tale mercato non è calcolato sulla base dei prezzi franco spedizioni a mezzo nave, ma sulla base dei prezzi ricondotti alla base fob stabiliti dal comitato commerciale B per i diversi paesi di esportazione.

Le esportazioni che non interessano la totalità dei produttori belgi di cemento — sia perché esse non corrispondono ai fini della politica perseguita in comune, sia perché, a parere della maggioranza, i prezzi richiesti sono reputati troppo bassi — sono escluse dalla compensazione dei ricavi e non sono comprese nelle quote; le quantità consegnate devono essere comunicate alla Cimbel (articolo 22 Coordination 1966).

Per illustrare le ripercussioni finanziarie della compensazione dei ricavi si riportano qui di seguito i risultati contabili del 1964 per il mercato A, trasmessi il 25 agosto 1965 dalla Cimbel alle parti contraenti. Le cifre si riferiscono alla compensazione netta dei prezzi quale è praticata tuttora.

Fabbricanti	Fatturato (stima)	a debito	a credito	% del fatturato
C.B.R.	945 746 748,—	3 878 344,—	—	0,410
Obourg	981 907 479,—	—	2 495 132,—	0,254
H.V.C.	407 684 221,—	—	2 840 620,—	0,697
C.C.B.	359 380 687,—	447 559,—	—	0,124
Cimescaut	132 823 979,—	110 694,—	—	0,083
Van den Heuvel	54 719 755,—	150 440,—	—	0,275
Lemay	46 325 488,—	466 920,—	—	1,008
Tirlemont	16 301 802,—	281 795,—	—	1,729
Totale		5 335 752,—	5 335 752,—	

e) *Obbligo di informare i contraenti in caso di previsione di ampliamento delle capacità produttive:* All'epoca della firma della Coordination 1966, i produttori ritenevano che i loro impianti erano sufficienti a soddisfare la domanda del mercato. Essi hanno tuttavia espresso la loro determinazione di aumentare, nel momento opportuno, le proprie capacità produttive onde mantenere la situazione attuale qualunque debba essere l'andamento della domanda sui relativi mercati. I produttori si rendono inoltre conto del fatto che un ammodernamento dei loro impianti, da essi considerato inevitabile ai fini del progresso tecnico, comporterà nella maggior parte dei casi un aumento delle capacità.

Nell'intento di coordinare gli aumenti diretti ed indiretti della loro capacità di produzione, essi si sono impegnati a comunicarsi reciprocamente per iscritto i rispettivi progetti di ampliamenti e le sostituzioni o modificazioni dei loro mezzi di

produzione. Ogni produttore avrà in tal modo la possibilità di armonizzare i propri programmi di ampliamento e di produzione (articolo 5 Coordination 1966).

f) *Limitazioni alla cessione di impianti di produzione:* Nell'ambito dell'unione economica belgo-lussemburghese, gli impianti o la produzione del cemento o l'uso di essi, possono essere ceduti solo a condizione che il cessionario si sia preventivamente impegnato ad osservare tutti gli obblighi stabiliti dalla Coordination 1966. Gli obblighi sanciti dall'intesa devono essere dettagliatamente precisati nell'atto di cessione, il quale deve essere approvato dal comitato di direzione prima della firma. Il comitato stabilisce in proposito anche il numero delle azioni della Cimbel che il cedente deve consegnare al cessionario. Se la cessione non è definitiva, l'atto di cessione deve anche stabilire le condizioni di retrocessione.

Qualora il trasferimento di impianti produttivi avvenga per fatti indipendenti dalla volontà dei consociati, l'articolo 4 C della Coordination 1966 dispone che gli eredi, curatori o liquidatori rispondano direttamente e personalmente per gli obblighi summenzionati.

g) *Controllo di qualità:* A norma dell'articolo 11 della Coordination 1966, le parti contraenti devono sottoporre regolarmente al controllo di un laboratorio d'analisi autorizzato i prodotti oggetto della convenzione. I risultati dei controlli devono essere comunicati alla Cimbel.

h) *Dovere di informazione e documentazione:* A norma dell'articolo 20 della Coordination 1966, le parti contraenti devono comunicare alla Cimbel tutte le informazioni richieste dal comitato di direzione. In particolare, esse devono dare comunicazione di tutte le forniture dirette e indirette di cemento e di clinker, non solo significando quantitativi, prezzi e paesi di destinazione, ma altresì indicando, per le forniture sul mercato belga, il rispettivo cliente. La Cimbel trasmette ai consociati, a regolari intervalli, la documentazione generale, le statistiche e le tabelle relative allo stato delle consegne, nonché i computi concernenti le forniture in esubero o in difetto in materia di quote, alla cessione di ordinativi e alla compensazione pattuita in materia di ricavi.

i) *Controllo e sanzioni:* Il comitato di direzione ha il compito di controllare l'esattezza delle informazioni comunicate alla Cimbel e l'osservanza degli obblighi che incombono alle parti contraenti. In caso di infrazione alle disposizioni della convenzione, le parti contraenti dovranno anzitutto cercare di trovare una soluzione in via amichevole. Se questa non viene raggiunta, le parti possono accordarsi per compromettere la controversia in arbitri; se invece non si accordano in tal senso, la controversia verrà decisa dall'autorità giudiziaria del foro di Bruxelles (articolo 8 Coordination 1966).

7. considerando che nella fissazione dei prezzi per il Belgio la Cimbel non soltanto ha determinato nel loro contenuto essenziale le condizioni generali di vendita e di fornitura che i produttori devono praticare, ma ha anche precisato le condizioni alle quali debbono rispondere i commercianti belgi in materiali da costruzione, le imprese belghe di trasformazione del cemento, le imprese belghe di produzione di malte cementizie e gli imprenditori edili belgi per poter essere riforniti dai produttori di cemento a prezzi inferiori rispetto agli altri acquirenti. Le condizioni attualmente applicabili sono:

a) le condizioni d'acquisizione e di perdita della qualifica di commerciante riconosciuto dalla S.A. La Cimenterie belge — Cimbel,

b) le condizioni di acquisizione e di perdita della qualifica di produttore riconosciuto di manufatti di calcestruzzo della S.A. Cimenterie belge — Cimbel,

c) le condizioni di acquisizione della qualifica di centrale di malte cementizie riconosciuta dalla Cimbel e il « Code de bonne pratique »,

d) le condizioni di acquisizione della qualifica di imprenditore edile riconosciuto dalla Cimbel,

8. considerando che, come già rilevato all'inizio, per le disposizioni applicabili ai commercianti e alle imprese di trasformazione del cemento è stato elaborato un nuovo testo, in vigore dal 1º febbraio 1965; che, secondo il testo attuale, condizioni per il riconoscimento dei commercianti e delle imprese di trasformazione del cemento da parte della Cimbel sono il possesso di un'impresa commerciale di materiali da costruzione iscritta in un registro di commercio belga e che disponga di adeguati locali commerciali e magazzini, d'una regolare tenuta della contabilità, di scorte sufficienti e che realizzi un volume di vendite ed una cifra d'affari minima;

considerando che, se un commerciante o un'impresa di trasformazione viene meno all'osservanza delle suddette condizioni, il « riconoscimento » viene automaticamente revocato e l'interessato perde la facoltà di ottenere il cemento ai prezzi indicati nel listino; che, in tal caso, i commercianti e le imprese di trasformazione devono pagare, come tutte le altre imprese non riconosciute, il prezzo stabilito per i « particuliers », che è superiore di 50 FB/t a quello previsto nel listino;

9. considerando che per le forniture a prezzi stabiliti per i commercianti e per le imprese di trasformazione riconosciute, effettuate in Belgio dal settore delle centrali produttrici di malte cementizie riconosciute, la Cimbel ha stabilito condizioni speciali; che l'acquisizione della qualifica di centrale di malte cementizie riconosciuta implica, in modo particolare, secondo le condizioni menzionate al paragrafo 7 c), il possesso di un'impresa iscritta in un registro di commercio belga che effettui consegne regolari di malta cementizia e che disponga di magazzini, di impianti per la pesatura, per la miscelatura e per il controllo, di mezzi di trasporto e di una contabilità;

considerando che la vendita del cemento è consentita alle centrali di malte cementizie soltanto a condizione che la loro qualifica di commerciante sia stata preventivamente riconosciuta dalla Cimbel e in tale qualità esse figurino nell'elenco dei commercianti riconosciuti; che, anche se abbiano ottenuto il riconoscimento, le centrali di malte cementizie non possono in nessun caso vendere cemento immagazzinato nei propri sili, né alla rinfusa, né in sacchi;

considerando che il « Code de bonne pratique », che costituisce una delle condizioni per l'ammissione delle centrali di malte cementizie, contiene una serie di disposizioni relative all'immagazzinamento ed al trattamento del cemento da parte delle centrali di malta cementizia;

10. considerando che secondo la statistica dell'OECE DIE/I CI/6719 del 5 giugno 1967, la capacità di produzione annua dell'industria del cemento belga nel periodo 1959 – 1966 si è mantenuta costantemente al livello di 7,415 milioni di t; che a fronte di una produzione globale (1) di quasi 4 400 000 t negli anni 1959 e 1960, 4 754 000 t nel 1961, 4 788 000 t nel 1962, 4 709 000 t nel 1963, 5 846 000 t nel 1964, 5 905 000 t nel 1965, 5 796 000 t nel 1966, 5 820 315 t (2) nel 1967, 5 742 923 t nel 1968 e 6 225 000 t nel 1969, il grado di utilizzo delle capacità dell'industria del cemento belga si presenta in media come segue:

1959	59 %
1960	59 %
1961	65 %
1962	65 %
1963	64 %
1964	78 %
1965	80 %
1966	77 %

che per il 1967, nel corso del quale la Ciments d'Obourg ha messo in opera il nuovo forno n. 9 con una capacità giornaliera iniziale di 2 000 t e la C.C.B. un nuovo forno Dopol di pari capacità, il grado di utilizzo medio delle capacità — nell'anno in questione la produzione globale ha registrato un aumento insignificante (5 820 000 t) — deve essere stabilito ad un livello ancora inferiore, cioè al solo 70 % circa; che nel 1968 la produzione globale ha subito una lieve flessione per cui, a seguito dell'aumento delle capacità produttive della C.B.R. verificatosi all'inizio dell'anno, si deve ammettere un'ulteriore riduzione del grado di utilizzo delle capacità;

considerando che solo nel 1969, in seguito al sensibile incremento della produzione, il grado di utilizzo ha registrato un lieve miglioramento complessivo;

considerando che per quanto riguarda la S.A. Ciments d'Obourg, la Commissione ha potuto constatare che la sua capacità effettiva, considerando 320 giorni lavorativi per anno, risulta pari, dopo la messa in opera del forno n. 9, a 2 650 000 t annue; che questa capacità è stata utilizzata solo per un 50 % scarso nel 1967; che se nel corso degli anni precedenti il grado di utilizzo della Ciments d'Obourg era più elevato, solo una volta, nel 1965, esso ha superato il 75 %; che negli altri anni è oscillato tra il 60 e il 70 %;

considerando che gli interessati negano del resto ogni valore ai summenzionati dati relativi alla capacità affermando che l'esatta determinazione della capacità in questione è un problema insolubile;

11. considerando che tra i paesi esportatori di cemento il Belgio occupa il primo posto nel Mercato comune ed il quinto nella graduatoria mondiale; che il 25 — 29 % della produzione belga di cemento viene esportato, tra i paesi del mercato comune i Paesi Bassi assorbendo la parte preponderante di tali esportazioni in virtù del già citato « Cementregeling voor Nederland — 1971 » (in precedenza « Noordwijks-Cement-Accord »; che delle 1 254 588 t di cemento e di clinker che, secondo le statistiche del commercio estero, il Belgio ha esportato nel 1965 nei paesi del mercato comune, 1 185 333 t erano destinate ai Paesi Bassi, 28 176 alla Repubblica federale di Germania e soltanto 456 t alla Francia; che le esportazioni verso la Repubblica federale di Germania sono lievemente aumentate negli anni successivi:

1964	1 636 t
1965	28 176 t
1966	81 201 t
1967	60 531 t
1968	66 014 t
1969	135 907 t
1970	166 125 t;

considerando che le importazioni di cemento dai paesi del mercato comune e da paesi terzi sono state di entità modesta nonostante il progressivo smantellamento delle barriere doganali e l'esistenza di notevoli capacità non utilizzate nel nord della Francia e nel territorio della Vestfalia (R.F. di Germania); che nel

(1) Queste cifre si basano sui dati forniti dalla Cimbel; i dati riprodotti nelle statistiche dell'OECE sono leggermente inferiori.

(2) Questa cifra e le cifre seguenti sono state tratte dalla stampa; i dati OECE per lostesso periodo sono leggermente inferiori.

corso dei precedenti anni le importazioni belghe di cemento non hanno superato i seguenti quantitativi:

1960	11 500 t
1961	31 000 t
1962	32 500 t
1963	38 400 t
1964	30 120 t
1965	24 000 t
1966	34 722 t
1967	41 552 t
1968	39 027 t
1970	50 564 t

II

12. considerando che le regolamentazioni descritte nel capitolo I per una parte si fondano su un accordo tra imprese e rappresentano, per un'altra parte, le decisioni di un'associazione di imprese, vale a dire di produttori raggruppati nella Cimbel; che, anche nella loro versione attuale e già mitigata, tali regolamentazioni comportano un certo numero di elementi che hanno per oggetto o per effetto di restringere il gioco della concorrenza; che in questa occasione il nucleo centrale delle restrizioni della concorrenza è costituito dagli accordi della « Coordination 1966 » sulle quote, i prezzi e le condizioni di vendita nonché sulla compensazione dei ricavi, che le altre restrizioni della Coordination 1966 nonché quelle dello statuto e delle decisioni Cimbel mirano principalmente a garantire e completare;

13. *Restrizione della concorrenza nella Coordination 1966*

a) considerando che la fissazione di *quote di fornitura* per la quasi totalità dei paesi del mondo impedisce alle parti contraenti di determinare liberamente l'entità delle loro forniture di cemento tanto sul loro mercato nazionale quanto sui mercati situati all'interno e all'esterno della CEE; che, secondo le dichiarazioni degli interessati, la fissazione delle quote avrebbe lo scopo di evitare una concorrenza rovinosa, di ridurre i costi e di accrescere la parte di mercato alla capacità concorrenziale dell'industria belga nel complesso; che gli interessati sostengono che, nonostante la fissazione delle quote, essi conservano la libertà di stabilire la propria politica di vendita nel mercato comune, dato che le quote valgono globalmente per il mercato A nel suo complesso e dato che le possibilità di vendita sui mercati di esportazione sono limitate; che si può tuttavia obiettare che gli interessati sono indotti ad utilizzare in primo luogo la loro quota sul loro mercato nazionale a causa dei maggiori ricavi in esso conseguibili; che la compensazione dei ricavi da essi praticata può al massimo attenuare gli effetti di tale condizionamento;

considerando il fatto che le quote assegnate alle parti contraenti per i mercati A e B, che implicano non solo il diritto ma anche l'obbligo di effettuare le relative forniture, non già esclude ma anzi conferma che l'accordo è restrittivo della concorrenza;

considerando che l'obbligo di comunicare alla Cimbel tutte le forniture di cemento e di clinker e di pagare le ammende stabilite dai comitati commerciali per le forniture in esubero che non sia possibile trasferire è una disposizione adottata a garanzia dell'accordo a della sua corretta esecuzione e non ha quindi una portata autonoma nei confronti dell'accordo stesso;

b) considerando che il fatto di vendere il cemento soltanto *a prezzi e a condizioni di vendita uniformi,* stabiliti dal comitato commerciale, priva le parti contraenti del più significativo mezzo concorrenziale, vale a dire la possibilità di determinare liberamente i prezzi e le condizioni di vendita e di attrarre la domanda di cemento a detrimento dei loro concorrenti in virtù di prezzi meno elevati, sconti più favorevoli e migliori condizioni di vendita; che gli interessati sostengono che i poteri del comitato commerciale A in materia di fissazione dei prezzi per il Belgio sono puramente teorici, perché tali prezzi verrebbero in pratica autorizzati o stabiliti, su proposta dell'industria del cemento, dal Ministro belga degli affari economici a norma delle relative disposizioni di legge, ed il comitato commerciale A si limiterebbe all'interpretazione ed esecuzione delle decisioni ministeriali; che gli interessati misconoscono il fatto che l'azione delle autorità sulla politica dei prezzi dell'industria del cemento si limita alla fissazione di prezzi massimi;

c) considerando che benché, secondo le dichiarazioni degli interessati, in passato il comitato commerciale A non abbia mai fissato i prezzi per gli altri paesi del mercato comune, e che con la modifica dell'articolo 17 della Coordination 1966 abbia perduto tale facoltà, gli interessati non sono stati e non sono veramente liberi di praticare la loro propria politica di prezzi in tali mercati; che per mezzo della compensazione dei ricavi l'insieme delle parti contraenti esercita un'influenza *sui prezzi e sulle condizioni di esportazione* di ogni produttore; che ogni parte contraente ha interesse a far rientrare le proprie esportazioni nella compensazione dei ricavi (vedasi infra, lettera d); che l'articolo 22 della Coordination 1966 esclude però dalla compensazione dei ricavi le esportazioni che non interessano la totalità delle consociate (vedasi supra, n. 6 d); che è bensì vero che il prezzo di esportazione di ogni produttore non condiziona immediatamente e direttamente la decisione delle altre consociate in merito all'inclusione di tali esportazioni nella compensazione dei ricavi, perché quest'ultima si basa su proventi determinati in modo convenzionale; che tuttavia ciò non toglie

che l'effettivo ricavo della singola operazione condizioni notevolmente, sia pure indirettamente, l'atteggiamento che assumeranno le altre consociate in ordine all'inclusione dell'operazione stessa nella compensazione dei ricavi (vedansi le considerazioni esposte alle pagine 50 e 54 della risposta alla contestazione degli addebiti); ogni produttore ha dopotutto un notevole interesse ad assicurarsi, prima di impegnarsi in un'esportazione degli altri consociati in merito alle condizioni (soprattutto quantitativi e prezzi) dell'operazione prevista; che di conseguenza il produttore modifica tali modalità secondo i desideri degli altri consociati, o rinuncia all'operazione; che, per ammissione degli stessi consociati, questo è il senso in cui è stato applicato nella pratica l'articolo 22 della Coordination 1966;

considerando che la restrizione della concorrenza che ne consegue costituisce l'oggetto della « Coordination 1966 »; che essa non è un effetto secondario involontario degli accordi conclusi fra le parti contraenti, bensì un elemento essenziale dell'accordo sulla compensazione dei ricavi; che essa non è tuttavia necessariamente legata a quest'ultima e che deve quindi essere considerata giuridicamente come una restrizione della concorrenza autonoma;

d) considerando che l'accordo sulla *compensazione dei ricavi* ha per oggetto e per effetto di falsare il gioco della concorrenza; che secondo le dichiarazioni degli interessati, la compensazione dei ricavi crea una solidarietà fra i produttori belgi del cemento, che permette ad essi di svolgere una politica di concorrenza comune sui mercati esteri, specie su quelli in cui i margini di guadagno sono più elevati, e di ridurre i costi grazie ad una ottimale utilizzazione del potenziale produttivo; che lo scopo dichiarato di questa politica è di massimizzare le vendite a prezzi che siano superiori ai costi medi; che l'accordo ha essenzialmente per oggetto di allineare i ricavi delle esportazioni sui benefici, generalmente più elevati, realizzati nelle vendite sul mercato interno; che poiché i ricavi delle esportazioni sono generalmente inferiori a quelli delle vendite sul mercato interno — in modo particolare per l'incidenza particolarmente importante che hanno proprio per il cemento le maggiori distanze di trasporto — l'accordo in base al quale viene accreditata alle parti contraenti la quota parte loro spettante dei ricavi fittizi complessivi, senza tener conto se, dove e quando abbiano esportato nell'anno preso in esame, conduce ad un aumento artificiale del volume globale delle esportazioni; che tale aumento viene finanziato con i ricavi realizzati da quei produttori che cercano di realizzare le loro vendite prevalentemente sul mercato interno (e che, di conseguenza, operano con costi di trasporto inferiori alla media); che ad esempio, nel 1964, le società C.B.R. e Ciments d'Obourg hanno venduto sul mercato belga, come risulta dal calcolo di compensazione « Adm. n. 65/841 », quantitativi pressoché identici [1]; che, poiché il volume delle esportazioni effettuate dalla Obourg verso i Paesi Bassi e la Francia è stato, nel totale, quasi il doppio di quello della C.B.R. [2], quest'ultima, avendo partecipato in misura relativamente più elevata alle vendite in Belgio, ha dovuto versare, per il 1964, alla cassa di compensazione circa 3,9 milioni di FB per la sola compensazione netta dei prezzi; che di questo importo, circa 2,5 milioni di franchi belgi sono andati alla società d'Obourg a conguaglio dei prezzi più bassi riscossi sulle esportazioni, e cioè la C.B.R. ha di fatto coperto una gran parte dei suoi minori introiti;

considerando che, in tal modo, l'accordo sulla compensazione dei ricavi ha per oggetto e per effetto di rafforzare artificialmente la posizione competitiva dei singoli produttori belgi sui mercati di esportazione; che, data l'esistenza di questa cassa di compensazione, equivalente ad una sovvenzione privata, i produttori degli altri Stati membri non entrano in realtà in competizione con un altro produttore, bensì con il complesso dei membri della Cimbel, ossia con l'intera industria belga del cemento; che il fatto d'imporsi come un unico complesso va a vantaggio dei produttori belgi perché consente di sfruttare al massimo tutte le possibilità di smercio sui mercati di esportazione, indipendentemente dalla forza competitiva del singolo produttore, e di alleggerire in tal modo il mercato belga dalle eventuali sovrapproduzioni esistenti; che, oltre a danneggiare i produttori degli altri Stati membri, la compensazione dei ricavi — strettamente connessa con l'eliminazione della concorrenza di prezzo sul mercato belga — pregiudica anche i consumatori di cemento in Belgio; che le esportazioni vengono finanziate con i ricavi eccessivi realizzati sul mercato interno; che, senza questa compensazione dei ricavi e controllo dei prezzi, tali ricavi sarebbero ovviamente più bassi;

e) considerando che *l'obbligo di informazione reciproca sugli ampliamenti delle capacità produttive* è inteso ad evitare che un contraente si procuri una posizione di vantaggio nei confronti degli altri concorrenti ampliando o ammodernando occultamente, o comunque senza darne notizia, i propri impianti di produzione;

che ad un ampliamento unilaterale delle parti di mercato si oppone in realtà già l'accordo relativo alle quote; che, tuttavia, dato che le parti contraenti vivono nel continuo timore dell'eventualità che una di esse cerchi di accrescere la propria quota-parte nelle vendite globali ampliando o razionalizzando i propri impianti di produzione, o

---

[1] C.B.R. = 1 177 801 t; Obourg = 1 171 573 t.
[2] Esportazioni verso i Paesi Bassi nel 1964: C.B.R. 180 527 t; Obourg 323 513. Esportazioni verso la Francia nel 1964: C.B.R. 20 t, Obourg 22 489 t.

quanto meno eserciti, servendosi dell'esistenza di questi impianti, una pressione sui suoi concorrenti allo scopo di ottenere una quota più elevata, le parti contraenti hanno ritenuto necessario garantire l'accordo in materia di quote stabilendo l'obbligo di informazione reciproca sugli ampliamenti delle capacità produttive; che l'importanza attribuita dagli interessati a tale obbligo è illustrata dal fatto che i tre maggiori produttori belgi — C.B.R., d'Obourg e C.C.B. — dopo una stasi di parecchi anni, hanno intrapreso quasi contemporaneamente l'installazione di nouvi forni con una capacità giornaliera di 2 000 – 3 000 t ed anche che le messe in opera di tali forni sono avvenute a brevissima distanza di tempo l'una dall'altra;

f) considerando che l'obbligo di *subordinare in ogni caso la cessione di impianti di produzione* ubicati nell'Unione economica belgo-lussemburghese *alla condizione che il cessionario si sia preventivamente impegnato ad adempiere a tutte le obbligazioni previste dall'accordo* limita la libertà delle parti contraenti nella scelta delle modalità di cessione o utilizzazione degli impianti e sottrae agli eventuali interessati la possibilità di acquistare un cementificio belga esente da precedenti vincoli contrattuali; che vengono in tal modo esclusi a priori gli impulsi competitivi che potrebbero provenire da acquirenti estranei alla Coordination 1966;

14. *Restrizioni della concorrenza nello statuto della Cimbel*

considerando che l'obbligo, previsto dall'articolo 26 dello statuto, di *costituire nuove industrie solo con l'approvazione di tutti gli interessati,* impedisce alle parti contraenti di decidere liberamente in merito alla creazione di nuovi cementifici; che essi perdono in tal modo, non solo per il Belgio ma anche per tutti gli altri paesi della Comunità, la possibilità di creare, senza l'accordo preliminare delle altre parti contraenti, impianti di produzione nelle vicinanze dei loro concorrenti stranieri e di entrare in tal modo direttamente in concorrenza con essi nei relativi centri di produzione; che tale obbligo ha inoltre per conseguenza il fatto che l'industria belga del cemento, in particolare nei paesi nei quali non dispone sinora di centri di produzione propri come ad esempio la Germania, la Francia e l'Italia, può essere presente in qualità di richiedente di beni e di servizi per la costituzione di impianti di produzione del cemento previo accordo di tutte le parti contraenti;

15. *Restrizioni della concorrenza nelle decisioni della Cimbel*

considerando che i prezzi e le condizioni di vendita stabilite dal comitato commerciale per il Belgio in forza dell'articolo 18 B 3 della Coordination 1966, comportano oltre alla restrizione, precedentemente citata al paragrafo 13 b), della possibilità di ciascun produttore di determinare liberamente prezzi e condizioni di vendita, anche una serie di restrizioni e distorsioni particolari della concorrenza;

a) *la disposizione, secondo la quale i prezzi stabiliti nel listino per il Belgio devono essere praticati solo nei confronti delle quattro categorie di acquirenti in Belgio riconosciute dalla Cimbel nel quadro di una procedura particolare* (commercianti in materiali da costruzione, produttori, centrali di malte cementizie e normali imprese di costruzione), mentre gli altri acquirenti di cemento, eccettuate le altre categorie ugualmente privilegiate che non interessano in questa sede, devono pagare un sovrapprezzo di 50 FB o, per le imprese di costruzione, di 20 FB, impedisce alle imprese che non appartengono a tali categorie di acquistare cemento in Belgio alle stesse condizioni previste per le categorie riconosciute, anche se tali imprese abbiano lo stesso grado di competitività di quelle delle categorie riconosciute o addirittura un grado superiore; gli interessati non riconosciuti subiscono pertanto una discriminazione rispetto ai loro concorrenti secondo l'articolo 85, paragrafo 1, lettera d), a causa del listino prezzi stabilito dal comitato commerciale.

A giustificazione di tale regolamentazione gli interessati adducono che non è stata la Cimbel ad introdurla perché veniva praticata anche in precedenza dai singoli produttori belgi. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 85 paragrafo 1 è tuttavia irrilevante che la restrizione della concorrenza si basi su una nuova regolamentazione oppure tragga origine da una semplice recezione e conferma di pratiche già esistenti.

b) *La regolamentazione in materia di sconti alle imprese pubbliche* favorisce la concentrazione degli ordinativi presso i produttori belgi perché il tasso di sconto, una volta stabilito, viene sempre integralmente accordato da tutte le parti contraenti qualunque siano i quantitativi che ciascuno di essi individualmente vende. Il sistema di sconti praticato nei confronti delle imprese pubbliche altera dunque artificialmente le condizioni della concorrenza dei terzi allo stesso modo che un'intesa di cumuli di sconto.

16. considerando che, ad eccezione della regolamentazione riguardante esclusivamente il mercato B, le clausole descritte nei precedenti paragrafi da 13 a 15 hanno per oggetto e per effetto di restringere il gioco della concorrenza all'interno del Mercato comune; che emerge dalle considerazioni formulate qui di seguito che tali clausole sono suscettibili di pregiudicare — tanto individualmente quanto nel loro complesso — la libertà del commercio tra gli Stati membri, pregiudicando la realizzazione degli obiettivi di un mercato unico tra Stati: l'accordo relativo alle quote per il mercato A riguarda principalmente, nei suoi attuali effetti pratici, le forniture verso il Belgio ed i Paesi Bassi e, di conseguenza, il commercio tra Stati membri. Per di più il suddetto accordo nella sua

versione attuale, riguarda tutte le esportazioni che le parti contraenti effettuano negli Stati membri della CEE ed è quindi suscettibile di impedire la libera esportazione di cemento belga non solo verso i Paesi Bassi, ma anche verso gli altri Stati membri.

Contrariamente all'opinione espressa dagli interessati, la regolamentazione dei prezzi e delle condizioni di vendita stabilite dalla Cimbel non riguarda esclusivamente il mercato belga, bensì ha ripercussioni anche sugli scambi intracomunitari. Il listino prezzi, benché stabilito soltanto per il Belgio, ha effetti pregiudizievoli sull'interscambio, in primo luogo perché obbliga il produttore ad accordare i relativi prezzi solo a determinate categorie di acquirenti ed a praticare negli altri casi una maggiorazione di 50 e 20 FB; tale regolamentazione impedisce ad esempio agli importatori tedesco-occidentali e francesi di acquistare cemento belga franco fabbrica o franco fontiera a condizioni più favorevoli di quelle praticate ai commercianti belgi, o quanto meno uguali, e di importarlo nella Germania ovest o in Francia giocando sulle eventuali differenze di prezzo esistenti tra il Belgio e questi due paesi. In secondo luogo, il commercio è pregiudicato per il fatto che la fissazione dei prezzi per il Belgio condiziona la pratica della compensazione dei ricavi e provoca, in stretta connessione con quest'ultima, un falsamento del gioco della concorrenza negli scambi economici internazionali.

L'accordo relativo alla compensazione dei ricavi sul mercato A ha come conseguenza un aumento artificiale dei ricavi delle esportazioni e può dar luogo, già per questa ragione, a deviazioni delle normali correnti commerciali tra i paesi membri. Come risulta dai dati sulle esportazioni delle imprese Obourg e C.B.R. nel 1964, il fatto che i ricavi delle esportazioni vengano stabiliti per ciascun paese fornitore sulla base di un unico prezzo uniforme franco frontiera elimina praticamente i vantaggi connessi con le diverse localizzazioni. Anche il commercio tra gli Stati membri risulta artificialmente falsato dal fatto che le esportazioni, che in mancanza dell'accordo non avrebbero luogo o si effettuerebbero verso un paese meno distante, vengono deviate dal loro corso naturale.

L'obbligo dell'informazione in caso di ampliamento della capacità produttiva è stato imposto a garanzia dell'accordo in materia di quote e, come questo, ha dunque per effetto di pregiudicare il commercio. Parimenti dicasi per le restrizioni imposte ai produttori che cedono i propri impianti di produzione. Tale disposizione costituisce inoltre un ostacolo diretto alla stessa acquisizione di impianti di produzione belgi tanto da parte di cittadini belgi quanto da parte di cittadini di altri Stati membri. Infine, con il divieto — stabilito dall'articolo 26 dello statuto — di costituire industrie interamente nuove, senza l'accordo preliminare di tutte le parti contraenti, s'impongono dirette restrizioni tanto al commercio intracomunitario di cemento quanto al commercio di impianti di produzione.

È già stato dimostrato (supra, n. 15 b) che dalla regolamentazione degli sconti alle imprese pubbliche deriva una concentrazione degli ordinativi di questa categoria di acquirenti presso i produttori belgi e quindi un pregiudizio per gli offerenti di altri Stati membri.

17. considerando che, riassumendo, si può constatare che:

1. l'accordo in materia di quote per il mercato A,
2. l'obbligo di praticare prezzi e condizioni di vendita uniformi,
3. l'incidenza che sulle condizioni di vendita all'esportazione sul mercato A esercita il fatto che sia necessaria un'approvazione affinché le contrattazioni in questione siano ammesse a partecipare alla compensazione dei ricavi,
4. la compensazione dei ricavi relativamente al mercato A,
5. l'obbligo dell'informazione in caso di ampliamento della capacità produttiva,
6. le restrizioni imposte all'alienazione degli impianti di produzione,
7. l'obbligo di ottenere l'autorizzazione per la creazione di nuove industrie,
8. la concessione di prezzi preferenziali, fatta in via esclusiva, a favore di determinate categorie di acquirenti e
9. la regolamentazione in materia di sconti praticati alle imprese pubbliche

rientrano nelle condizioni previste all'articolo 85, paragrafo 1 e costituiscono pertanto delle infrazioni al divieto previsto dalle disposizioni di tale articolo;

III

18. considerando che tanto gli accordi del 1948 quanto le condizioni per l'ammissione stabilite dalla Cimbel per le diverse categorie di acquirenti sono state notificate alla Commissione su formulario B entro il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17; che, malgrado ripetute attenuazioni intervenute nel frattempo, né la « Coordination 1966 » attualmente in applicazione — in sostituzione degli accordi del 1948 — né le condizioni di ammissione notificate, soddisfano alle condizioni esplicitamente previste dall'articolo 85, paragrafo 3; che, soprattutto il nucleo centrale delle restrizioni notificate (quote, prezzi cassa di compensazione) non contribuisce al miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti, o alla promozione del progresso tecnico e economico come l'esige l'articolo 85, paragrafo 3;

19. considerando che, per poter beneficiare dell'esenzione prevista all'articolo 85, paragrafo 3, le restrizioni trattate nella parte II devono obiettivamente comportare un miglioramento rispetto alla situazione che esisterebbe in loro mancanza; che il criterio d'apprezzamento, a questo riguardo, è costituito dal principio fissato al momento della creazione del mercato comune secondo il quale una concorrenza sana e non falsata costituisce la migliore garanzia per l'approvvigionamento regolare ed economicamente ottimale di un determinato mercato; che, di conseguenza, si potrà parlare di « miglioramento » del processo economico o di « promozione del progresso tecnico o economico », ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, solo quando la concorrenza non sia in grado, per circostanze eccezionali, di produrre risultati economici ottimali;

considerando che, se la notificazione viene valutata con i suesposti criteri, non è dato scorgere in quali situazioni e per quali motivi la concorrenza non potrebbe condurre ad un miglioramento dell'efficienza sui mercati che sono oggetto della « Coordination 1966 »;

20. considerando che gli interessati pongono principalmente l'accento sul valore elevato dei costi fissi nella produzione del cemento; che essi sottolineano che le spese per investimenti di un cementificio corrispondono al triplo o al quadruplo del fatturato annuo e che, di conseguenza, per mantenere invariato il volume delle vendite in un regime di assoluta concorrenza i produttori di cemento dovrebbero cedere il prodotto a prezzi che non solo escluderebbero ogni margine di profitto, ma li obbligherebbero a consumare gradualmente il capitale delle loro imprese; che senza la disciplina economica contenuta in tale accordo, l'industria belga del cemento si sarebbe trovata a fronteggiare una concorrenza rovinosa dalla quale non avrebbe più saputo risollevarsi;

considerando che non è tuttavia possibile constatare un miglioramento del processo produttivo o una promozione del processo tecnico o economico tali da compensare efficacemente gli svantaggi della regolamentazione in materia di prezzi e di quote della « Coordination 1966 »;

considerando che è innegabile che l'industria del cemento rientri in generale tra i settori industriali che esigono investimenti importantissimi così come è indubbio che essa è ugualmente fra le prime per quanto riguarda il grado di intensità degli investimenti di capitale, misurato sulla base del rapporto tra fatturato globale e capitale complessivo; che, tuttavia, esistono settori industriali nei quali l'importanza degli investimenti e del fattore capitale rivestono un'importanza almeno altrettanto grande che nell'industria del cemento e relativamente ai quali non si può costatare che in mancanza di una intesa andrebbero incontro ad una concorrenza rovinosa; che, inoltre, non è in alcun modo acquisito il fatto che la mancanza di un'intesa condurrebbe l'industria del cemento ad una concorrenza rovinosa persistente che porterebbe le imprese a compromettere gradualmente la loro stessa esistenza; che del resto il pericolo unicamente virtuale di una concorrenza rovinosa, considerata come un avvenimento teorico ed incerto, non può giustificare al momento attuale l'eliminazione della concorrenza in materia di prezzi tra gli interessati; che né sul mercato belga, né sui mercati finitimi della Comunità è dato constatare sintomi del prorompere o dell'immediata imminenza di una concorrenza rovinosa;

considerando che le ricerche della Commissione hanno dimostrato inoltre che la durata degli impianti è sensibilmente più lunga nell'industria del cemento di quella di molti altri settori industriali ad alto tasso di incidenza di capitale fisso; che, ad esempio, nel 1968 erano ancora in funzione, presso diverse parti contraenti, forni la cui costruzione risaliva ad oltre 30 anni; che è così possibile ripartire l'ammortamento degli impianti in un arco di tempo relativamente lungo e, cioè, diminuire il carico dei costi fissi e dunque del rischio degli investimenti; che sul piano dei costi inoltre, la maggiore durata degli impianti consente alle imprese di adattarsi più prontamente alle fluttuazioni della domanda in quanto dispongono di impianti già ammortizzati ma ancora utilizzabili; che non può quindi ritenersi che esista un rischio d'investimento insostenibile per il singolo produttore di cemento;

21. considerando che, per quanto riguarda il riferimento degli interessati alla situazione degli anni 1932 – 1935, può ammettersi che l'industria del cemento ebbe effettivamente a sostenere in tali anni una forte concorrenza e considerevoli perdite; che è invece contestabile che l'unico mezzo per compensare tali perdite fosse rappresentato dagli aumenti dei prezzi di vendite effettuati dai produttori belgi di cemento dopo la costituzione dell'accordo; che per la valutazione dell'intesa non si può fare oggi più riferimento alla situazione esistente negli anni della grande crisi economica; che si trattava di una situazione eccezionale, che ebbe determinate ripercussioni sull'insieme dell'economia e che incise anche sull'industria del cemento a causa del brusco calo di attività nel settore delle costruzioni; che voler considerare ancora oggi tale situazione eccezionale come base di orientamento, equivarrebbe al elevare una situazione eccezionale a regola generale e valutare l'accordo sotto un aspetto che non presenta il minimo legame con la situazione attuale;

22. considerando che non si vede inoltre perché la concorrenza tra produttori belgi di cemento dovrebbe necessariamente determinare tentativi di immettere sul mercato qualità scadenti; che contro siffatti tenta-

tivi opera già l'influenza delle regolamentazioni nazionali in materia di norme; che inoltre, senza accordo in materia di quote e garantito in tutti i sensi, un produttore che mette in commercio qualità inferiori dovrebbe temere di perdere rilevanti quote del mercato anche a seguito di una sola fornitura di qualità inferiore;

23. considerando che gli interessati asseriscono inoltre che l'industria belga del cemento, protetta così dall'intesa, non sarebbe affatto « sclerotizzata »; che avrebbe anzi conservato sotto ogni aspetto il proprio dinamismo ed utilizzerebbe gli intervalli tra i vari accordi per rafforzare la propria posizione concorrenziale; che ciò avrebbe permesso, proprio negli ultimi anni, la costruzione di unità di produzione sempre più grandi che operano in condizioni di redditività e sono, per le loro dimensioni, tra le maggiori del mondo; che l'indice di produzione raggiungerebbe praticamente il livello del corrispondente settore statunitense anche se in proposito è difficile che venga presa in considerazione la necessità di evitare un surplus di capacità;

considerando che il fatto che le intese non abbiano escluso, all'interno dell'industria del cemento belga, misure di razionalizzazione e di ammodernamento non è sufficiente a provare che esse abbiano incoraggiato il progresso economico o tecnico; che ciò significa tutt'al più che le intese non hanno ostacolato tale promozione; che non è invece provato che gli accordi abbiano condotto ad un miglioramento rispetto alla situazione che si sarebbe prodotta in condizioni di concorrenza;

a) le concentrazioni tra i piccoli produttori di cemento, inizialmente molto numerosi, si sono verificate in Belgio essenzialmente solo dopo la seconda guerra mondiale. Si può ammettere che l'intesa belga per il cemento, con la sua politica in materia di produzione e di prezzi, abbia mantenuto in vita oltre il dovuto imprese superate o divenute deficitarie. È tuttora valida la constatazione del professor Hulpiau che in uno studio sull'industria belga del cemento (1), in cui assume al riguardo un orientamento piuttosto favorevole, considera come particolare effetto nocivo dell'intesa che quest'ultima abbia sempre versato gli indennizzi per cessione di quota a tutte le imprese che cessavano l'attività; questa constatazione è ancora valevole. L'accordo concluso tra la S.A. Van den Heuvel e la C.B.R. il 6 gennaio 1964 costituisce un significativo esempio d'incremento dei ricavi cui questa pratica ha dato luogo. Gli interessati asseriscono che la cessione di impianti di imprese marginali e la riconversione di tali imprese ad altre attività industriali erano solo possibili grazie all'intesa ma non considerano che l'impossibilità di vendere siffatti impianti, qualora non fosse esistita l'intesa, avrebbe rappresentato un fatto normale dal punto di vista macro-economico in un regime di concorrenza e che non sono i membri dell'intesa, ma i consumatori di cemento ad aver fatto le spese di tali misure di conservazione e di conversione;

b) inoltre è inesatta l'affermazione secondo la quale le parti contraenti sarebbero sempre state in grado di evitare le eccedenze di capacità, perché le parti stesse hanno ammesso che tali eccedenze hanno avuto conseguenze rovinose per l'industria del cemento.

In tutte le imprese partecipanti all'accordo il grado di utilizzo non ha mai superato il 60 – 70 % e soltanto una volta, cioè nel 1965, si è avvicinato all'80 %.

È evidente che l'industria belga del cemento ha potuto permettersi capacità eccedentarie del citato ordine di grandezza soltanto perché operava in una situazione in cui manca ogni correttivo concorrenziale. I prezzi di vendita sul mercato nazionale sono di norma stabiliti in modo tale da coprire anche i costi delle eccedenze di capacità. Dato che le parti contraenti possono in tal modo avere la certezza di coprire i costi relativi ad investimenti elevati, esse non sono costrette ad eliminare eventuali eccedenze di capacità e ad adattare i propri piani di investimento alla situazione del mercato. La Commissione è convinta che questa diminuzione del rischio d'investimento — oltre all'aumento della domanda posta in primo piano dai partecipanti — spiega in gran parte l'aumento di oltre il 30 % delle capacità di cottura verificatosi quasi contemporaneamente negli anni 1967 – 1968 tanto nella C.B.R. quanto nella C.C.B. e Ciments d'Obourg, dopo una stasi delle capacità protrattasi per vari anni.

Non possono negarsi le difficoltà di un esatto adeguamento delle capacità produttive alla domanda dovute, da un lato, alla necessità di mantenere determinate riserve e, dall'altro, a motivi di ordine tecnico-economico. Occorre tuttavia sottolineare che l'accordo notificato non solo non ha risolto i problema delle capacità eccedentarie ma al con-l trario ha contribuito alla loro formazione. Lo stimolo a procedere ad investimenti inopportuni si manifesta infatti in particolare quando i produttori, in virtù di un accordo in materia di quote e di prezzi, escludono in pratica tutti i rischi e d'altra parte sperano di ottenere, in caso di proroga dell'accordo, una quota maggiore in virtù delle aumentate dimensioni dei propri impianti produt

(1) Raphaël Hulpiau: « De Economische Evolutie van de Belgische Cementindustrie tussen 1920 en 1940 », Antwerpen, 1945, pag. 181-182.

tivi. L'obbligo di informare tutte le parti contraenti dei progetti di ampliamento delle capacità ha degli effetti negativi proprio in questo contesto.

24. considerando che anche l'accordo relativo alla compensazione dei ricavi non può produrre alcun miglioramento nella produzione o distribuzione dei prodotti; che questo sistema mira essenzialmente allo sfruttamento ottimale delle possibilità di esportazione e prevede una ripartizione dei ricavi indipendente dai risultati effettivamente conseguiti, in modo tale da consentire alle imprese operanti a costi più elevati di partecipare ai ricavi delle imprese che producono a costi inferiori;

che, dal punto di vista degli interessati, il risultato di tale pratica può essere considerato come un miglioramento della loro produzione di cemento, conseguente al più alto grado di utilizzo delle capacità produttive; che tale risultato viene però conseguito a spese del consumatore belga di cemento e a danno dei concorrenti di altri Stati membri i quali, a causa dell'artificioso miglioramento della posizione concorrenziale del singolo offerente belga, devono in realtà entrare in concorrenza con l'intera industria belga del settore, organizzata come collettività di offerenti; che il risultato di una concorrenza così falsata non può considerarsi un miglioramento della produzione;

considerando che l'affermazione degli interessati per cui le loro imprese avrebbero dimensioni relativamente ridotte (in quanto hanno una produzione globale inferiore a quella di ciascuno dei cinque maggiori produttori di Germania, Francia e Italia) non è idonea a giustificare una distorsione della concorrenza che concreta tale sistema di aiuti privati all'esportazione;

25. considerando che non è convincente, infine, l'affermazione secondo cui gli accordi Cimbel avrebbero conferito una maggiore regolarità al ritmo di produzione e solo in virtù di essi sarebbe possibile razionalizzare e rendere redditizio l'utilizzo degli impianti di produzione; che con tale affermazione gli interessati non solo negano al regime concorrenziale ogni funzione di orientamento, ma trascurano altresì il fatto che l'intesa da essi costituita non è riuscita ad impedire il formarsi e perpetuarsi di capacità eccedentarie; che quando queste sono in aumento — come si verifica precisamente nell'industria belga del cemento — qualsiasi fissazione di quote di vendita ha piuttosto ripercussioni sfavorevoli sul piano dell'economia globale; che, difatti, quanto minore è il grado di utilizzo, tanto più scrupolosa è, da parte dei membri dell'intesa, l'osservanza delle disposizioni relative alle quote; che la resa di ogni singola impresa — in relazione agli impianti di produzione, alle agevolazioni in materia di trasporto, ecc. — che in condizioni di libera concorrenza è in ogni momento possibile, viene in tal modo tanto più svalutata quanto più le imprese interessate, spinte dalle rispettive capacità eccedentarie, insistono perchè la ripartizione della domanda globale sia conforme alle quote; che, come già abbiamo osservato, il minor rischio conseguente all'esistenza delle quote distoglie eventualmente dal ridurre le capacità eccedentarie, anche se tale riduzione risulti indispensabile, come, nel caso di persistenti variazioni della domanda, e tale inerzia comporta ulteriori incrementi della percentuale dei costi fissi per tonnellata di cemento prodotto;

considerando che, in conclusione, quindi, la regolamentazione in materia di quote, difesa dagli interessati, non comporta in alcun modo un generale miglioramento del rapporto spese-ricavi, bensì produce comunque — con pregiudizio delle imprese a rendimento più elevato — un livellamento ad un grado intermedio; che, rispetto alla situazione che si avrebbe in condizione di concorrenza, ciò non costituisce alcun vantaggio;

26. considerando che anche per quanto riguarda l'argomento secondo il quale i prezzi praticati in Belgio e nei Paesi Bassi costituiscono un vantaggio particolare dell'accordo, la Commissione non è riuscita a ravvisare nella fattispecie l'esistenza di effetti positivi ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3;

considerando che è bensì vero che il livello dei prezzi sul mercato belga si è mantenuto stabile per lungo tempo mentre nello stesso periodo si sono registrati cospicui aumenti salariali e incrementi di costi nei trasporti e nel settore energetico; che si può inoltre ammettere che i prezzi di altri materiali da costruzione hanno subito in parte un incremento più rapido rispetto al cemento; che è tuttavia ingiustificato parlare per tal motivo di una vera e propria diminuzione dei prezzi del cemento almeno fino a quando i produttori non dimostrino in quale misura la riduzione dei costi sia stata conseguita attraverso l'automazione del processo produttivo realizzata proprio negli ultimi quindici anni; che ad esempio, negli ultimi anni l'industria del cemento ha potuto procedere a drastiche riduzioni della manodopera; che le stesse imprese interessate hanno ammesso, nella pratica « Noordwijks-Cement-Accord », che il numero di ore lavorative impiegate in Belgio per la produzione di una tonnellata di cemento ha potuto essere ridotto da 2,8 nel 1950 a 1 nel 1965; che senza un'esauriente dimostrazione delle economie realizzate con l'automazione della produzione, l'argomento delle riduzioni indirette di prezzo non è quindi accoglibile; che a tale riguardo gli interessati si sono limitati a far presente che i costi del personale sono aumentati da 119 FB/t nel 1961 a 142 FB/t nel 1969, mentre in quest'ultimo anno sarebbero ammontati a 250 FB/t se il quantitativo di manodopera impiegata fosse rimasto invariato, considerato il corrispondente aumento dei costi salariali nell'industria del cemento;

considerando che sotto il profilo dell'eventuale influsso esercitato dal governo belga, è lecito doman-

darsi se il mantenimento di un livello di prezzi uniforme per un periodo di circa 12 anni possa effettivamente ascriversi a merito esclusivo delle parti contraenti;

considerando che, indipendentemente dalle precedenti osservazioni, è tutt'altro che dimostrato che in un eventuale regime di concorrenza i prezzi praticati dall'industria cementiera belga non avrebbero potuto subire ulteriori riduzioni;

27. considerando che il regolare approvvigionamento dei mercati non può essere riconosciuto agli interessati come loro merito particolare; che in un'economia di mercato tale approvvigionamento è da considerarsi naturale nei settori in cui le capacità eccedentarie non esistono ovvero sono minori di quelle che si registrano nell'industria del cemento;

considerando che è già stato osservato al precedente punto 22 che l'offerta di prodotti di buona qualità non è un merito dell'intesa; che ciò vale anche per le nuove forme di distribuzione del cemento, del calcestruzzo, ecc., menzionate dagli interessati; che miglioramenti delle qualità e delle forme di distribuzione sono senz'altro auspicabili, ma trovano la propria fonte non già nell'accordo stesso, bensì nell'evoluzione tecnica ed economica generale;

considerando che non è dato comprendere perché, in caso di soppressione dell'intesa, non potrebbe esservi un sufficiente numero di mezzi di trasporto e sarebbero compromesse le forniture a breve scadenza;

28. considerando che gli interessati non hanno addotto alcun argomento specifico a giustificazione delle restrizioni della concorrenza di cui sub I, 7 – 9, e contenute nelle condizioni per l'ammissione applicabili a determinati acquirenti di cemento; che non è stato possibile comprendere d'ufficio per quale motivo l'attività distributiva di cemento o malta cementizia sia riservata alle categorie di acquirenti definite nelle condizioni per l'ammissione, e perchè sia necessario imporre, indiscriminatamente e senza riguardo alle differenziazioni singole, un prezzo più elevato a coloro che non rispondono a tali condizioni;

considerando che determinate obbligazioni contenute nelle condizioni per l'ammissione sono destinate in effetti, per loro natura, a contribuire alla promozione del progresso tecnico ed economico; che tuttavia non è chiaro perché per le categorie di acquirenti di cui ai punti I, 7 – 9, debbano essere osservate sempre ed in ogni caso tutte le limitazioni ivi riprodotte;

29. considerando che poiché in definitiva gli accordi e le decisioni oggetto della notifica non contribuiscono al miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti, né alla promozione del progresso tecnico o economico, non è necessario accertare se ricorrano le altre condizioni previste dell'articolo 85, paragrafo 3;

che occorre implicare, tuttavia, ad ogni fine che, salvo il conguaglio dei ricavi, gli effetti delle restrizioni di concorrenza notificate, previsti dall'interdizione dell'articolo 85, paragrafo 1, non sono indispensabili al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dagli interessati; che ciò scaturisce già dal fatto che dette restrizioni, tanto nel loro effetto quanto nella loro motivazione e addotta giustificazione, riguardano essenzialmente il commercio interno di uno Stato membro della Comunità e che gli interessati potrebbero raggiungere i loro obiettivi evitando le ripercussioni sul commercio tra Stati membri, che sono l'unico oggetto della presente decisione; che ciò vale soprattutto per la ripartizione di quote, la fissazione dei prezzi e delle condizioni di vendita per il Belgio, per mezzo delle quali gli interessati cercano di risolvere dei problemi relativi al loro mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni della « Coordination 1966 » concernenti la determinazione, la ripartizione e il controllo di quote di fornitura per il mercato comune, l'osservanza di prezzi e condizioni di vendita unitari per le vendite nel Belgio, la compensazione dei ricavi per i paesi del mercato comune, l'obbligo d'informazione nei casi di ampliamento delle capacità produttive, le limitazioni in materia di cessione di impianti produttivi, l'obbligo, previsto nello statuto della Cimbel, di ottenere la preventiva approvazione di tutti gli interessati per la costituzione di nuove imprese, le decisioni del comitato commerciale A in virtù delle quali determinati prezzi e condizioni di favore possono essere concessi esclusivamente ai commercianti, ai produttori di manufatti di calcestruzzo, alle centrali di malte cementizie, alle imprese di costruzione da esso espressamente riconosciuti e la concessione di sconti alle « entreprises publiques » costituiscono infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 2

La dichiarazione di inapplicabilità ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, richiesta da « La Cimenterie Belge — Cimbel S.A. » è rifiutata.

Articolo 3

A « La Cimenterie Belge — Cimbel S.A. » e alle altre imprese menzionate nell'articolo 4 è fatto obbligo di porre fine alle infrazioni elencate all'articolo 1.

Articolo 4

La presente decisione è destinata a:

— La Cimenterie Belge — Cimbel S.A., 1040 Bruxelles, 96, rue de Trèves,

nonchè alle seguenti imprese:

— S.A. Cimenteries C.B.R. Cementbedrijven N.V., Brüssel, 34, boulevard de Waterloo,

— S.A. Ciments d'Obourg, Obourg,

— S.A. Ciments de Thieu, Thieu,

— S.A. Ciments Portland Liègeois, Haccourt,

— S.A. Ciments de Visé Brüssel, 41, rue des Minimes,

— S.A. Compagnie des Ciments Belges — C.C.B Gaurain — Ramecroix,

— S.A. Ciments Portland J. van den Heuvel, Hemiksem, 58, Scheldeboord,

— S.A. Société générale des ciments Portland de l'Escaut, Antoing, 8, rue du Coucou,

— S.A. Carrières et Cimenteries Lemay, Vaulx.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1972.

Per la Commissione
Il Presidente
S. L. MANSHOLT